

AVVERTENZA

Si ripropone il testo della Circolare U.di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999, evidenziando in grassetto le modifiche apportate con la presente circolare.

Com'è noto, sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2002 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (di seguito denominato Regolamento), recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Con tale provvedimento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del vigente codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del medesimo art. 100, alle targhe di prova. Sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256, comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260 comma 1, e nell'appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell'appendice XIII al titolo III.

Ciò premesso, si rende noto che, in attuazione del Regolamento, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2004 i seguenti provvedimenti normativi:

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003, n. 374 il quale, a norma dell'art. 1, comma 3, del Regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 luglio 2003 il quale, a norma dell'art. 2, comma 5, del Regolamento, determina la maggiorazione dovuta all'erario nel caso di produzione delle targhe di prova da parte dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati studi di consulenza.

Appare pertanto necessario ridefinire l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova, alla luce delle intervenute modifiche normative.

1) – PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento non devono essere muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del codice della strada, ma devono essere provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova.

2) – AUTORIZZAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DI PROVA

2.1) – Soggetti ai quali può essere rilasciata

L'autorizzazione per la circolazione di prova può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento:

- alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di tali veicoli (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");
- alle aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
- agli Istituti universitari e agli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- alle fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

- alle fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
- ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita;
- ai commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto con le fabbriche costruttrici ed indipendentemente dalle modalità attraverso le quali l'attività di commercio viene esercitata, potendosi trattare anche di vendite "on line");
- agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

L'elencazione è tassativa e non ammette deroghe.

2.2) – Richiesta e documentazione

Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello unificato TT2119:

- all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente (non rilevano viceversa le mere unità locali, non essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova rispetto a queste ultime);
- ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui al successivo al paragrafo 7).

Alla domanda devono essere allegati:

- a) ricevuta di versamento di 5,16 euro sul conto corrente postale n. 9001;
- b) ricevuta di versamento di 20,66 euro sul conto corrente postale n. 4028;
- c) ricevuta di versamento, sul conto corrente postale n. 121012, dell'ammontare precisato nel successivo paragrafo 4.1);
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata, la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l'autorizzazione alla circolazione di prova, nonché la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., secondo le istruzioni generali in materia di autocertificazione impartite con circolare prot. n. 1254/M352 del 5 luglio 2001, quando dette qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, le predette qualità debbono essere comprovate a mezzo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- e) per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la norma in forza della quale l'Istituto o l'Ente è stato istituito, nonché la relativa sede;
- f) per gli Enti privati di ricerca, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di costituzione e l'attività svolta.

2.3) – Esame della richiesta e della documentazione

Il diritto ad usufruire dell'autorizzazione alla circolazione di prova scaturisce dal fatto che in capo al richiedente si realizzino le condizioni ed i presupposti indicati ai paragrafi 1) e 2.1) e che ne venga fornita prova attraverso l'esibizione della documentazione indicata al paragrafo 2.2).

E' dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il semplice controllo documentale, fermo restando l'obbligo, per l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati.

Si segnala, inoltre, che non sussiste alcuna limitazione in ordine al numero delle autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto e, pertanto, non assume alcun rilievo l'accertamento preventivo del numero di dipendenti occupati nell'ambito dell'azienda richiedente.

2.4) – Rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni sono rilasciate, utilizzando le procedure informatiche illustrate nelle istruzioni contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4" del CD già trasmesso agli Uffici Provinciali, sul modulo a striscia continua a due carte (la prima per il richiedente, la seconda per gli atti) Mod. DTT 565I.

Pertanto, devono ritenersi fuori uso i moduli:

- MC 858/F - "Autorizzazione per la circolazione di prova degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori";
- MC 861 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine agricole soggette ad immatricolazione";
- MC 865 - "Autorizzazione per la circolazione di prova delle macchine operatrici soggette a registrazione".

La procedura informatica predisposta consente:

- di non dover più trattare moduli diversi, per i diversi tipi di autoveicoli da autorizzare per la circolazione di prova, semplificando le operazioni di magazzino;
- di non dover riempire a mano i suddetti moduli, con le note conseguenze derivanti dalla scarsa leggibilità, dalla possibilità di correzioni indebite e di falsificazioni;
- di poter disporre di una base dati in linea, sempre disponibile ed aggiornabile con estrema semplicità;
- di ridurre il carico operativo derivante dalle richieste di informazioni degli organi di polizia, dal momento che i dati sulle autorizzazioni per la circolazione di prova sono disponibili in linea per tutte le centrali operative di tutte le specialità di polizia;
- di azzerare il carico operativo derivante dalla fornitura di dati semestrali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal momento che quest'ultima viene realizzata direttamente ed automaticamente dal Centro Elaborazione Dati.

2.5) – Nuove modalità di fornitura dei dati di cui alla legge 28 dicembre 1995, n.54

Si conferma che l'ultimo aggiornamento che gli Uffici Provinciali dovevano trasmettere per posta, ai sensi della citata legge 54/1995, era quello relativo alle targhe rilasciate o restituite nel corso del secondo semestre del 1999.

Gli aggiornamenti successivi, ad iniziare da quelli relativi al primo semestre 2000, s'intendono eseguiti con l'inserimento nell'archivio magnetico delle posizioni per le quali si rilascia, si rinnova o si revoca l'autorizzazione.

Resta a carico del Centro Elaborazione Dati di questo Dipartimento provvedere ad inoltrare telematicamente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati inseriti in archivio dagli Uffici Provinciali.

2.6) – Rinnovo

L'art. 1, comma 2, del Regolamento fissa in un anno la validità dell'autorizzazione per la circolazione di prova (es. un'autorizzazione rilasciata il 10 febbraio 2003 scade il 10 febbraio 2004)

L'autorizzazione è rinnovata previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio. La richiesta di rinnovo è presentata con le modalità previste al paragrafo 2.2), tranne il versamento sul conto corrente postale 121012, che non è dovuto essendo il richiedente già in possesso della targa di prova.

Le richieste di rinnovo possono essere presentate prima della scadenza, a tutela degli interessi del richiedente che desideri evitare interruzioni nell'utilizzazione dell'autorizzazione. In ogni caso, tuttavia, il nuovo termine di validità dell'autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione rinnovata.

Tenuto conto, inoltre, che le imposizioni fiscali gravanti sul possesso delle targhe di prova hanno a riferimento l'anno solare, ed in assenza di specifiche prescrizioni regolamentari in ordine ai termini entro i quali, successivamente alla scadenza annuale, gli interessati sono tenuti a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova, si dispone che:

- per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
- per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell'anno successivo.

Resta in ogni caso fermo che:

- trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati potranno esclusivamente proporre istanza per il rilascio

di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa;

· successivamente alla scadenza annuale e nelle more del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l'autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

Verificata la domanda e la documentazione, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, provvede al rinnovo dell'autorizzazione stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565 I, in sostituzione del precedente che viene ritirato.

2.7) – Aggiornamento

L'autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata ogni qualvolta vi sia un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. variazione di sede, variazione della ragione sociale, ecc.), purchè sia tale da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.

A titolo di mera esemplificazione, mentre la trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (poiché in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni – ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità), la fusione societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Ai soli fini fiscali, appare inoltre opportuno che sull'autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata al nuovo soggetto venga annotato, nelle righe descrittive, che la stessa sostituisce l'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo numero di targa di prova e la data dell'ultimo rinnovo.

2.8) – Revoca

La revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

In proposito, si sottolinea che detta revoca non possiede carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in presenza della commissione di illeciti.

Occorre infatti osservare che, per le irregolarità nell'uso delle autorizzazioni alla circolazione di prova, l'art. 1, comma 5, del Regolamento pone rinvio alle sanzioni contenute nell'art. 98, commi 3 e 4, del codice della strada, il quale prevede, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, ma non la revoca dell'autorizzazione.

Deve escludersi, quindi, la possibilità di adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova inteso come provvedimento sanzionatorio e pertanto motivato con riferimento alle irregolarità accertate dagli organi di controllo.

A seguito dell'adozione del provvedimento di revoca, l'interessato è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione presso l'Ufficio Provinciale competente ed alla contestuale distruzione della relativa targa.

2.9) – Restituzione volontaria

L'intestatario dell'autorizzazione alla circolazione di prova può, in ogni momento, chiedere la cessazione della stessa, mediante istanza in bollo da presentare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione unitamente all'autorizzazione.

In tal caso, l'intestatario è anche tenuto a distruggere la relativa targa.

L'Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la cessazione della targa di prova nel sistema informatico.

3) – USO DELL’AUTORIZZAZIONE

I veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, a condizione che vengano impiegati per gli scopi consentiti: prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

A norma dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, l’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione stessa, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra.

A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: “Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione”, utilizzando le righe descrittive della maschera “TGPV”.

L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti.

4) – TARGHE DI PROVA

L’art. 2, comma 3, del Regolamento ha introdotto una rilevante semplificazione in tema di targhe di prova, riducendole ad una sola tipologia, rappresentata graficamente nell’allegato al Regolamento stesso, a fronte delle quattro sinora previste (per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici).

Tuttavia, ai fini fiscali, appare rilevante che l’interessato indichi, all’atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta dallo stesso (es. fabbrica o commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.)

Detta indicazione è riportata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.

La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero.

La targa è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione per la circolazione di prova.

4.1) – Produzione delle targhe di prova

L’ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal Regolamento e dai relativi decreti attuativi consiste

nell'affidamento della produzione delle targhe di prova anche agli studi di consulenza che abbiano i requisiti indicati al paragrafo 7). Tali soggetti, una volta abilitati, producono le targhe di prova utilizzando apparecchiature appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione (cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001 in tema di omologazione delle apparecchiature).

Nulla è variato, invece, in tema di approvvigionamento delle targhe di prova destinate al fabbisogno degli Uffici Provinciali, al quale continua a provvedere l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dall'Istituto Poligrafico dello Stato è fissato in 14,94 euro, derivante dalla somma del "costo di produzione" e della "quota di maggiorazione" prevista dall'art. 101, comma 1, del codice della strada; il relativo ammontare deve essere versato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.

Il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli studi di consulenza abilitati è libero. Ad esso si aggiunge il versamento, a mezzo dello stesso conto corrente postale n. 121012, della sola "quota di maggiorazione" pari a 5,50 euro.

Di conseguenza, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova da effettuarsi con le modalità descritte al paragrafo 2.2), deve essere esibita la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012:

- della somma di 14,94 euro, se la targa viene fornita dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
- della somma di 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza.

5) - RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE TARGHE PROVA CON ALTRI STATI

L'Austria, con legge federale del 30.12.1982, ha previsto, tra l'altro, che i veicoli muniti di targa prova italiana sono ammessi alla circolazione in Austria. In considerazione di ciò è stato consentito ai veicoli muniti di targa prova austriaca il transito sul territorio italiano.

L'Italia e la Germania hanno stipulato un accordo bilaterale, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, per l'ammissione alla circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati dall'altro Paese (S.O.G.U. n. 87 del 15.4.94).

Analogo accordo è stato stipulato, con decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino (S.O.G.U. n. 164 del 15.7.95).

6) – SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE E DISTRUZIONE DELLA TARGA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA

L'art. 3 del Regolamento prevede che il titolare dell'autorizzazione:

a) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia e provveda alla distruzione della relativa targa;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia, e si munisca di una nuova targa;

b) in caso di deterioramento dell'autorizzazione:

- provveda a distruggere la relativa targa;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, restituendo al contempo quella deteriorata, e si munisca di una nuova targa ;

c) in caso di smarrimento o sottrazione della targa:

- ne faccia denuncia, entro 48 ore, agli organi di polizia;
- richieda il rilascio di una nuova autorizzazione, sulla base della ricevuta di resa denuncia e della restituzione della precedente autorizzazione e si munisca di una nuova targa;

d) in caso di distruzione o di deterioramento della targa:

- provveda a munirsi di un nuovo esemplare, previa distruzione della targa deteriorata.

Nei casi previsti alle precedenti lett. b), e c), l'autorizzazione è restituita all'Ufficio della Motorizzazione (che ne annota la cessazione nel sistema informatico) o allo Studio di consulenza presso il quale viene presentata la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione.

In quest'ultimo caso, lo Studio di consulenza allega l'autorizzazione restituita dall'utente alla documentazione relativa al rilascio della nuova autorizzazione, che deve essere consegnata all'Ufficio della Motorizzazione secondo le modalità illustrate nel successivo punto 7.3).

Se successivamente alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

Ai soli fini fiscali, in tutti i casi in cui è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione, nelle righe descrittive di quest'ultima sono annotati gli estremi dell'autorizzazione cessata.

7) – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI STUDI DI CONSULENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PROVA ED ALLA STAMPA DELLE RELATIVE TARGHE

7.1) – Attivazione degli Studi di consulenza

Gli Studi di consulenza che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita istanza (in bollo) all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema riprodotto in allegato 1.

L'Ufficio Provinciale della Motorizzazione consente il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, consegna una copia delle istruzioni ad uso degli Studi di consulenza contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4" e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa richiedente, dopo aver verificato che quest'ultima:

- a) risulti regolarmente autorizzata dalla Provincia all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) sia abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione";
- c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
- d) sia dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, per la produzione delle targhe di prova.

A tale ultimo riguardo, si fa presente che, al momento, risulta omologata, con certificato del 17 giugno 2002, l'apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13 gennaio 2003, l'apparecchiatura della ditta Erich UTSCHE AG - modello ECO 25 -. Si fa riserva di comunicare gli estremi di omologazione delle apparecchiature che saranno successivamente omologate.

Al fine dell'attivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione inserisce il codice "SI" nel campo "abilitazione targhe di prova", il valore "SU" nel campo "funzione" ed il codice agenzia nel campo "codice utenza" della maschera "UTAG" con le modalità indicate nelle istruzioni ad uso degli Uffici Provinciali contenute nel file "RPA-MAN-2.6.4". Ricevute tali informazioni, il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede a configurare ed a rendere operativo lo Studio di consulenza.

Una volta abilitato, lo studio di consulenza espone, all'esterno dei locali dove ha la sede, l'insegna allegata al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374/2003.

L'Ufficio Provinciale della Motorizzazione provvede, ai sensi dell'art. 2, comma 9 del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le verifiche necessarie per assicurare la corretta applicazione delle procedure previste dal Regolamento, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate.

7.2) - Presa in carico e rendicontazione dei Moduli DTT 5651

Dell'avvenuta consegna dei moduli DTT 5651 è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnato allo studio di consulenza. In detto verbale sono indicati la data dell'avvenuta consegna, il numero dei moduli consegnati e le generalità della persona che li ha materialmente ricevuti. Il funzionario responsabile sottoscrive il verbale unitamente alla persona che ha ricevuto i moduli e vi appone il timbro dell'Ufficio.

La presa in carico e l'utilizzo dei moduli sono annotati, a cura dello studio di consulenza, in apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate. L'Ufficio Provinciale della Motorizzazione appone sull'ultimo foglio del registro la seguente dicitura: "Il presente registro dello Studio di consulenza consta di numero ... pagine", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.

Nel predetto registro, un fac-simile del quale è riprodotto in Allegato 2, sono indicati la data di ritiro dei moduli, il numero di moduli ritirati, il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.

La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati è impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna, secondo l'esemplificazione riportata in Allegato 3.

I moduli scartati sono distrutti, a cura dello studio di consulenza, non prima di un anno decorrente dalla data di consegna.

7.3) – Modalità di rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa da parte degli Studi di consulenza

Alla ricezione di ciascuna istanza, lo studio di consulenza abilitato accerta l'identità del richiedente e ne acquisisce la fotocopia del documento di identità, verifica l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione, l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione.

Quest'ultimo, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d'archivio, consente allo Studio di consulenza di stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova con l'apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente.

Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti emessi nella giornata. Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo studio di consulenza, corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, è consegnato al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Quest'ultimo controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archivarle.

In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.

Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo studio di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua distruzione.

Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l'accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991, nonché agli organi di polizia affinché possano provvedere al il ritiro del documento.

Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un periodo non inferiore ad un anno.

Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo Studio di consulenza non può esporre, all'esterno dei locali ove ha sede, l'insegna il cui prototipo è allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 374/2003.

Va evidenziato, infine, che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.)

Pertanto, la sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli organi di polizia, ecc.).

8) – ENTRATA IN VIGORE. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni contenute nella presente circolare entrano in vigore il 15 marzo 2004.

A decorrere dalla medesima saranno attivate le procedure informatiche di gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di Consulenza.

Nelle more, gli Studi di Consulenza in possesso dei requisiti previsti possono, sin d'ora, inoltrare richiesta di abilitazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.

Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità fino alla scadenza annuale. Pertanto, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe sono rilasciate:

- dalla data di entrata in vigore della presente circolare, per i primi rilasci;
- dalla data di scadenza dell'autorizzazione, per i rinnovi.

Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i richiedenti devono perciò allegare, oltre la documentazione prevista al punto 2.6), anche le targhe di prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con targhe nuovo tipo. Le targhe vecchio tipo, ritirate all'atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici della Motorizzazione secondo le modalità in uso e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione.

Ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite.

9) – ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono abrogate le circolari U. di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999 e prot. n. 478/M363 del 18 febbraio 2002, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)